

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, udienza 5 marzo 1891, *Giambrocono (Avv. CLAVARINO e MONTERANO) c. Giunta prov. amm. di Potenza*.

**Giustizia amministrativa — Spese di culto — Deliberazione della Giunta provinciale — Ricorso alla IV Sezione — Inammissibilità** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 170, 172, 270; L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 28).

*L'art. 172 della legge com. e prov. accordando ai Consigli ed ai prefetti la facoltà di ricorrere al Governo del re contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non restringe a quelle sole persone il beneficio di sperimentare il rimedio gerarchico e non esclude che possano valersene i privati.*

*Epperò una deliberazione della Giunta circa lo stanziamento di ufficio nel bilancio del Comune di spese di culto ritenute obbligatorie non costituisce un provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato 2 giugno 1889, nè può quindi essere da un interessato (nella specie, il parroco) impugnata direttamente avanti la IV Sezione. (1)*

La Sezione, ecc. — Attesochè le varie questioni di diritto proposte dal ricorrente rimangono tutte preoccupate da quella se la deliberazione della Giunta prov. amm. di Basilicata, in data 11 gennaio 1890, della quale il reverendo Giambrocono si duole, abbia un carattere di provvedimento definitivo per poter essere impugnato con ricorso diretto alla Sezione IV del Consiglio di Stato, una volta precluso il campo a ricorso in via gerarchica nella sede amministrativa.

Attesochè la Giunta provinciale amministrativa rigettando il ricorso del parroco Giambrocono, diretto ad ottenere lo stanziamento nel bilancio del Comune di Potenza di una spesa da esso ritenuta obbligatoria per opera di culto, ha emesso una di quelle deliberazioni che sarebbero *consentanee* alle facoltà che le competono a mente degli art. 170 e 171 della legge comunale e provinciale, e che codesta deliberazione non può ritenersi per definitiva di fronte alla disposizione degli art. 172 e 270 di detta legge. Ed invero l'art. 172 pone per dettame che le decisioni della Giunta provinciale amministrativa di cui è argomento nei precedenti articoli hanno per contenuto un ordine di materie che possono dar luogo a ricorso non altrimenti esperibile che in via gerarchica al Governo del Re. Con ciò diventa anche in quest'ordine di materie applicabile la disposizione generale dell'art. 270, per la quale, a meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, la quale facoltà del ricorso non può che essere impartita a tutte le persone che abbiano motivi di dolersi di deliberazioni che le riguardano ed emesse da organi amministrativi.

Attesochè le Giunte provinciali amministrative pel loro carattere, scopo ed indole di funzioni attribuite anche quando non agiscono nel mero esercizio di tutela, non possono altrimenti considerarsi che come specie d'organi mediante i quali si mantiene e si estende la vigilanza e la ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, ed è perciò appunto che le consentanee funzioni della Giunta a questa speciale materia attinenti si trovano regolate nel capo 7, titolo 2°, della legge relativa.

Attesochè se l'art. 172 della legge comunale e provinciale, contemplando la materia dei ricorsi contro le decisioni della Giunta, fa riserva espressa delle facoltà di ricorrere pei Consigli comunali e pei prefetti, non induce una limitazione alla regola generale stabilita nell'art. 270, circoscrivendo a quelle due sole categorie di persone morali il beneficio di poter sperimentare il rimedio gerarchico.

Al contrario, nella disposizione dell'art. 172 deve scorgersi una applicazione estensiva della massima proclamata dall'art. 270, in quanto la facoltà di ricorrere vien data per esso non solo ai privati, i quali già la ritraggono dal principio generale, ma anche ai Consigli quando abbiano interesse di far revocare

determinazioni che le Giunte abbiano preso a loro indebito aggravio, ed ai prefetti nell'interesse dell'amministrazione pubblica per riparare ad ingiuste deliberazioni, e per giunta in questi casi senza alcuna prefissione di termine. E ciò è conforme all'antica giurisprudenza adottata dalla Sezione IV (decisione 17 luglio 1890), Opere delle bonifiche ferraresi contro Banca di Torino).

Attesochè se il parroco Giambrocono ha creduto rivolgere da prima direttamente il suo ricorso al Ministero di grazia e giustizia, dolendosi che dal 1863 in poi non fossero state iscritte nel bilancio del Comune le accennate spese di culto, e se lo stesso Ministero ha creduto di rimettere il ricorso alla Giunta per le deliberazioni ritenute di sua competenza, ne consegue che una volta emessa dalla Giunta la deliberazione, qualora lo stesso parroco l'avesse creduta lesiva delle sue ragioni, avrebbe dovuto per via di gravame rivolgersi di nuovo al Governo del re ed esaurire il rimedio del ricorso gerarchico prima di adire la Sezione IV: lo che non avendo egli fatto, non rimane che ritenere e dichiarare che alla ammissibilità del suo ricorso in sede contenziosa è di ostacolo il premesso categorico disposto dall'art. 28 legge 2 giugno 1889.

Per questi motivi, ecc.